



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

### REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

### Parere n. 548 del 23/9/2015

**Oggetto:** SEV S.r.l. (ora SEV 2.0 S.r.l.) – Progetto per l'ampliamento dello stoccaggio di rifiuti speciali nell'impianto di stoccaggio e pretrattamento rifiuti, sito in Via Mezzacampagna località Ca' di David in Comune di Verona – Comune di localizzazione: Verona (VR) – Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (DGR n. 16/2014).

### PREMESSA

Con nota prot. n. 534496 del 15/12/2014, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società SEV S.r.l. con sede legale a Povegliano Veronese (VR) in Via A. Zanibelli 21 (C.F. 00640790176, P.IVA 01827590231), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 16/12/2014 sul quotidiano "Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 18/12/2014 presso la Sala Civica Polifunzionale in Via Carmagnola a Ca' di David - Verona.

In data 2/2/2015 gli uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 43522 copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 64328 del 13/2/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 38/2015 del 10/2/2015, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR 3173/2006.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 11/2/2015.

In data 19/3/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 28/4/2015.

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 9/2/2015, ricevuta con prot. n. 59486 del 11/2/2015, in merito ai seguenti aspetti:
  - dichiarazione valore delle opere;
  - disponibilità delle aree
  - piano di ripristino ambientale



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

- relazione tecnica e idrogeologica.
- in data 25/6/2015, ricevuta con prot. n. 264022 del 26/6/2015, in merito ai seguenti aspetti: revisione del progetto definitivo, del SIA e della documentazione di AIA a seguito di quanto emerso nel corso dell'incontro tecnico del 28/4/2015

Sono pervenuti pareri, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulati dai seguenti soggetti:

- Comune di Verona (ricevuto con prot. n. 66638 del 16/2/2015);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 114808 del 17/3/2015);

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23/9/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

### 1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La ditta SEV Srl richiede l'autorizzazione ad ampliare l'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, attualmente risulta autorizzato con Decreto della Regione Veneto di Autorizzazione Integrata Ambientale N° 87 del 28/12/2009 per i quantitativi massimi di stoccaggio pari a 115 m<sup>3</sup> (115 t) per i rifiuti liquidi e 110 t per i rifiuti solidi, per un totale di 225 t.

L'ampliamento richiesto si configura nell'aumento dei rifiuti solidi che passa da 110 t a 240 t, per un totale di 355 t.

### 2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA ed in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
- 2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
- 2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

#### 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

##### Pianificazione territoriale del Veneto:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
- Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Verona;
- Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona;
- Piano degli Interventi (PI) del Comune di Verona;

##### Piani Regionali ambientali di settore:

- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- Piano Provinciale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (P.P.G.R.U.);

### Pianificazione territoriale del Veneto:

#### **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)**

Dall'analisi del PTRC emerge che:

- nella *tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti*, l'area interessata dal progetto in esame ricade in fascia di ricarica degli acquiferi;
- nella *tav. 3 – Integrità del territorio agricolo*, il territorio di studio è classificato come ambito ad eterogenea integrità.

Il proponente, conclude l'analisi del PTRC, affermando che il sito non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto.

#### **Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)**

Dall'analisi del nuovo PTRC emerge che:

- nella *Tav. 1A - Uso del Suolo - Terra* l'area è individuata come tessuto urbanizzato;
- nella *Tav. 1B - Uso del suolo – Acqua* l'area è individuata in area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi. Inoltre l'area di progetto è indicata come tessuto urbanizzato ed il contesto come area vulnerabile ai nitrati;
- nella *Tav. 2 – Biodiversità* l'area è individuata come tessuto urbanizzato e in un contesto a bassa diversità dello spazio agrario;
- nella *Tav. 3 – Energia e Ambiente* l'area in esame risulta localizzata in tessuto urbanizzato con medio inquinamento da NOx (valori fra 30 e 40 µg/mc). Nei pressi è segnalata la presenza di SRG snam rete gas regionale. Inoltre l'area è segnalata come interna ad un'area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico;
- nella *Tav. 4 – Mobilità* l'area in esame si posiziona internamente all'hub di Verona ed è interessata da viabilità statale, autostrada e superstrada. Inoltre l'area ricade nella fascia interessata dal corridoio europeo.
- nella *Tav. 5 – Sviluppo Economico Produttivo* l'area in esame risulta inserita nel territorio urbano complesso di Verona, in ambito agroalimentare ed è interessata da una medio/alta incidenza industriale in relazione all'estensione del territorio Comunale. L'area ricade inoltre nell'indicazione di parco scientifico e tecnologico. Da un punto di vista della ricezione turistica, l'area ricade in eccellenza turistica, ambito di sviluppo termale e riporta un numero di produzioni DOC, DOP e IGP per comune da 8.1 a 10.

Il proponente, conclude l'analisi del Nuovo PTRC, affermando che in relazione allo status di visione delle tavole relative al documento adottato non sono previste interazioni significative tra il progetto in esame e le matrici tematiche individuate dal piano.

#### **Piano Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)**

Dall'analisi del Piano emerge che:

- nella *Tav. 1A - Sistema relazionale e luoghi dell'innovazione*, l'area ricade in aree produttive (prg vigenti);
- nella *Tav. 2A - Ecosistema*, si ricava che l'area di progetto ricade in aree produttive (prg vigenti), in corridoio di difesa dall'inquinamento acustico, in ambiti di riequilibrio dell'ecosistema ed in fascia di ricarica degli acquiferi;
- nella *Tav. 3A – Risorse del paesaggio*, l'area di intervento ricade in aree produttive (prg vigenti) ed in aree di ricomposizione paesaggistica.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

Il proponente, conclude l'analisi del PAQE, affermando che la verifica dell'idoneità della localizzazione del progetto inerente l'impianto oggetto di valutazione, permette di asserire che l'area in esame ricade in aree produttive da PRG vigente ed il progetto risulta, dunque, conforme a quanto previsto dal Piano in esame.

### **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**

Dall'analisi del Piano emerge che:

- la *Tavola 2b - Carta delle fragilità* classifica l'area di studio come fascia di ricarica degli acquiferi ed indica la presenza nell'area vasta di studio di elettrodotti da 132 e 220 kV;
- la *Tavola 4b - Carta del Sistema Insediativo-Infrastrutturale* classifica l'area come area produttiva esistente.

Il proponente, conclude l'analisi del Nuovo PTCP, affermando che il progetto in esame non è soggetto ad alcuna tipologia di vincolo e ricade in fascia di ricarica degli acquiferi e in area produttiva esistente.

### **Piano Regolatore Generale del Comune di Verona (P.R.G.)**

Dallo stralcio cartografico tratto dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Verona, l'area di progetto ricade in Zona 18A – Zone industriali attuali.

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che il progetto risulta dunque conforme a quanto previsto dallo strumento pianificatorio comunale.

### **Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona (P.A.T.)**

Dall'analisi del Piano emerge che:

- la *Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale* evidenzia che l'area di progetto ricade parzialmente in elettrodotti e fasce di rispetto (art. 28 N.T.A.); ricade interamente in aree di ricarica degli acquiferi (art. 32 N.T.A.) ed in aeroporti e fasce di rispetto (art. 26 N.T.A.). Il Comune di Verona è compreso fra i Comuni con vincolo sismico (art. 8 N.T.A.);
- la *Tav. 3 - Carta delle fragilità* classifica l'area come zona a vulnerabilità intrinseca degli acquiferi - Unita' A Vulnerabilità intrinseca alta (Art. 38 N.T.A.), zona con penalità ai fini edificatori - Terreno buono (Art. 37 N.T.A.), aree soggette a dissesto idrogeologico - limite di bacino idrografico Fissero Tartaro Canal Bianco (Art. 39 N.T.A.);
- la *Tav. 4 - Carta della trasformabilità* classifica l'area di studio come Urbanizzazione consolidata (art. 50 N.T.A.) e compresa nell'ATO n. 10 Ambito rurale di pianura (art. 46 N.T.A.).

Il proponente, conclude l'analisi del PAT, affermando che dalle Norme Tecniche di Piano non risultano vincoli ostativi la realizzazione di quanto proposto, ovvero il solo aumento di potenzialità per l'esistente attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, mantenendo inalterati i codici CER trattati e la tipologia di attività svolta.

### **Piano degli Interventi del Comune di Verona (P.I.)**

Dall'analisi del Piano emerge che:

- la *Tav. 1 - Vincoli della pianificazione* classifica l'area di progetto come aree di ricarica degli acquiferi (Art. 39), zona con vulnerabilità intrinseca degli acquiferi Unità E: elevata di pianura e fondovalle (Art. 43), fascia di rispetto aeroportuale (Art. 52). Ricade parzialmente in elettrodotti fasce di rispetto (Art. 54);
- la *Tav. 2.2 - Il paesaggio – unità di paesaggio* classifica l'area di studio come Unità 2 – Ambito Planiziale dell'Acquifero Indifferenziato (Art. 57);
- le *Tav. 4 - PI Regolativo e 5 - PI Operativo* classificano l'area come Tessuto per attività produttiva (Art. 109).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che dall'analisi delle relative Norme Tecniche Operative del P.I., l'area di progetto non risulta esser interessata da vincoli ostativi la realizzazione di quanto proposto, che si ricorda essere un solo aumento di potenzialità dell'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti. L'attività, infatti, è già esistente e ubicata all'interno di un capannone industriale con pavimentazione impermeabile in cls, presente anche su tutto il piazzale esterno. L'attività non comporta, inoltre, alcun tipo di lavorazione dei rifiuti, né produzione di acque reflue non trattate o altri liquidi di lavorazione: non vi sono sversamenti su suolo o corpo idrico. Ciò premesso, la verifica dell'idoneità della localizzazione del progetto inerente l'impianto oggetto di valutazione, permette di asserire che l'area in esame ricade in tessuto per attività produttiva: il progetto risulta, dunque, conforme a quanto previsto dal Piano in esame.

Il proponente conclude l'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale del Veneto, affermando che l'area prescelta per la realizzazione del progetto in esame non risulta interessata da vincoli tali da limitare o impedire l'attività in progetto.

Pertanto sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria non sussistono divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta la possibilità di realizzazione del progetto qui oggetto di valutazione ambientale.

**Piani Regionali ambientali di settore:****Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)**

Dall'analisi del PRTRA 2004 è emerso che:

- il territorio di Verona è classificato in Zona A: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), polveri fini (PM10), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), Zona B: Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), Ozono (O<sub>3</sub>) e Zona C: monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>);

Dall'analisi della zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010 è emerso che:

- il Comune di Verona fa parte dell'Agglomerato Verona risulta classificato in zona A per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, il cadmio ed il nichel, tranne che per l'arsenico per cui ricade in zona B.

**Piano Provinciale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera**

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che all'interno del Piano non vi sono specifiche azioni volte al settore del trattamento e del recupero dei rifiuti, in quanto si invita solamente ad uno stile di vita che comporti una produzione di rifiuti il più bassa possibile, come ad esempio il ricorso all'acquisto di prodotti ecocompatibili.

L'attività in esame non risulta ostativa con nessuna delle azioni indicate all'interno del Piano, sia a livello comunale che sovracomunale.

**Piano di Tutela delle Acque**

Dall'analisi del Piano emerge che:

- dalla cartografia allegata al Piano, risulta che l'area di progetto ricade nel sottobacino I026/03 F.T.C.: Tartaro-Tione;
- dalla *Carta delle aree sensibili* si evidenzia che l'area in oggetto non ricade in aree sensibili ma rientra nel Bacino scolante del Mare Adriatico;
- dalla *Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta*, l'area in esame è ubicata nella fascia con un grado di vulnerabilità Ee - Estremamente elevato;
- dalla *Carta delle Zone omogenee di protezione dall'inquinamento*, l'area di progetto ricade in zona della ricarica;



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

- dalla *Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola*, l'area ricade in alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi;

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei relativi articoli risultano soddisfatte in quanto l'attività si svolge all'interno di un edificio con esistente pavimentazione impermeabile in cls. Il piazzale esterno è analogamente impermeabilizzato.

### **Piano assetto idrogeologico (P.A.I.)**

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che dall'analisi del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco e della relativa cartografia, si evince che l'area di progetto non ricade in nessuna zona a rischio o pericolo idraulico individuata nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. di cui sopra. Non ricade inoltre in zone a rischio o pericolo geologico e pericolosità da valanga.

### **Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**

Dall'analisi del Piano emerge che l'area di studio ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi, e dunque fra le aree per le quali la Provincia può stabilire specifiche prescrizioni, in quanto "aree con raccomandazioni". Il proponente afferma che sono state rispettate le indicazioni previste dalle relative NTA.

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che le direttive progettuali risultano conformi a quanto richiesto dalle NTA degli strumenti pianificatori a diversi livelli: l'attività non comporta alcun rischio per la qualità e la tutela della fascia di ricarica degli acquiferi. Infine l'impianto in esame può essere ricompreso nella tipologia impiantistica di recupero "impianti di selezione e recupero", per i quali è prevista una distanza minima di sicurezza pari a 100 m. Tale distanza è rispettata: infatti all'interno del buffer di 100 m non è presente alcuna abitazione.

### **Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (P.P.G.R.U.)**

Dall'analisi del Piano emerge che:

- la *Tav. 2.2 - Idrogeologico* indica per l'area di studio la presenza di permeabilità molto elevata e di fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12 PTRC);
- la *Tav. 2.5 - Altri vincoli ed elementi* indica che l'area rientra nel Piano d'Area Quadrante Europa ed in area a rischio sismico basso;
- la *Tav. 2.7 - Tavola riassuntiva aree con specifiche prescrizioni* conferma quanto riportato sopra, ovvero permeabilità molto elevata, fascia di ricarica degli acquiferi, rischio sismico basso e Piano d'Area Quadrante Europa.

Il proponente, conclude l'analisi del Piano, affermando che l'area di studio ricade all'interno del Piano d'Area Quadrante Europa ed in permeabilità molto elevata - di fascia di ricarica degli acquiferi (art. 12 PTRC), per cui dovranno essere rispettate le indicazioni delle NTA del Piano, come indicato al capitolo 5 Indicazioni normative del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani (P.P.G.R.U.).

Il proponente conclude l'analisi dei Piani Regionali ambientali di settore affermando che l'area di progetto non risulta interessata da vincoli tali da limitare o impedire le attività in progetto. Pertanto non sussistono divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta, la possibilità di realizzazione del progetto qui oggetto di valutazione ambientale.

## **2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

### DESCRIZIONE IMPIANTO ESISTENTE ED ATTIVITA' AUTORIZZATA

Allo stato attuale l'impianto risulta disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 87 del 28 dicembre 2009, come modificato dai successivi decreti n. 114 del 31.12.2010, n. 62 del 01.09.2011 e n. 69 del 10.11.2011.

Le operazioni richiamate nella determinazione provinciale si svolgono principalmente all'interno del fabbricato, mentre la parte esterna è dedicata in gran parte alla movimentazione degli automezzi e allo stoccaggio di contenitori vuoti (pallet-cisternette) e imballaggio dei rifiuti.

L'area produttiva ha una superficie totale di 1265 m<sup>2</sup>, di cui 625 m<sup>2</sup> coperti e 605 m<sup>2</sup> coperti pavimentati; l'impianto è suddiviso in zone operative dove avvengono le operazioni di stoccaggio dei rifiuti e diviso nelle seguenti aree:

- ricezione rifiuti (verifica/controllo/disimballaggio/imballaggio);
- area rifiuti posti in cassoni scarrabili, rifiuti ingombranti;
- area serbatoi;
- area stoccaggio dedicata ad amianto;
- scaffalature per lo stoccaggio dei vari rifiuti;

La Ditta è autorizzata a svolgere nell'impianto di cui trattasi le seguenti operazioni di smaltimento/recupero rifiuti:

- a. operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva dei rifiuti (R13);
- b. operazioni di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER (D14, R12);
- c. operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura e sbancalatura, travaso e svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
- d. operazioni di miscelazione di rifiuti (D13, R12) non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (R12, D13), anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento.

I quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a:

- 115 m<sup>3</sup> (pari a 115 t) per i rifiuti liquidi;
- 110 t per i rifiuti solidi.

e così suddivisi a seconda della tipologia di rifiuto:

Tipologia rifiuto	Quantità	Categoria
Soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti inorganici e organici Soluzioni acide e basiche saline	85 m <sup>3</sup> (t)	1
Oli e grassi minerali vegetali e animali Sostanze e composti organici alogenati e non alogenati, materiali contenenti grassi Peci e morchie Metalli non metalli, ossidi anidri sali non in soluzioni Rifiuti solidi Solidi vari sfusi	110 m <sup>3</sup> (t)	2
Materiali contenenti amianto	30 t	3

Le modalità di stoccaggio all'interno del centro prevedono l'utilizzo delle seguenti attrezzature: container scarrabili, serbatoi verticali, big bag, casse in polietilene, piccoli contenitori in plastica, scaffalature.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

La scelta dell'attrezzatura più consona per lo stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto è definita dalle procedure interne sulla base del tipo di imballaggio utilizzato per il trasporto, della necessità di suddividere i rifiuti per tipologie omogenee, dallo stato fisico dei rifiuti e dalle modalità di trasporto agli impianti di smaltimento e recupero finali.

All'interno del capannone si distinguono in particolare le seguenti aree:

- area deposito rifiuti solidi e liquidi in scaffalature;
- area materiali contenenti amianto;
- area stoccaggio liquidi in serbatoi verticali fuori terra.

I serbatoi di cui sopra sono inseriti in apposito bacino di contenimento impermeabile di capacità pari ad un terzo del volume totale di tutti i serbatoi e con una capacità di stoccaggio superiore al volume del serbatoio di maggiore capacità come previsto dal D.M. n. 161/2002.

All'esterno del capannone non è attualmente consentito lo stoccaggio di alcuna tipologia di rifiuto, ma solo di imballaggi, contenitori vuoti e bancali in materiali vari (legno, plastica, metallo).

E' invece presente all'esterno il sistema di scarico dei rifiuti liquidi da convogliare nei serbatoi verticali.

L'intera superficie esterna del piazzale è costituita da materiale impermeabile con captazione delle acque meteoriche o di dilavamento in un sistema chiuso con destinazione finale in serbatoio a tenuta; le acque così stoccate vengono successivamente smaltite dall'azienda.

Le acque meteoriche di copertura sono convogliate in un unico sistema che recapita l'acqua pulita in un sistema drenante nel sottosuolo.

Le operazioni di scarico e di movimentazione interna avvengono mediante uso del carrello elevatore.

Le emissioni che sono previste vengono convogliate in un unico camino in quanto provenienti solo dalle cisterne contenenti liquidi. Prima dell'uscita in atmosfera è previsto apposito filtro in carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili.

### **CONTENUTI PROGETTO DI AMPLIAMENTO**

La Ditta chiede sostanzialmente un aumento dei quantitativi di stoccaggio, come di seguito specificato:

- 115 m<sup>3</sup> (pari a 115 t) per i rifiuti liquidi Invariato rispetto a quanto oggi autorizzato
- 240 t per i rifiuti solidi. + 130 t rispetto a quanto oggi autorizzato

per un totale di 355 t.

A tale aumento di stoccaggio corrisponde un ampliamento dell'area già oggi destinata allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto ed all'aggiunta di una nuova area di stoccaggio (A15), posta all'esterno del capannone pari a 56,54 m<sup>2</sup>, suddivisa in quattro sub aree ove verrebbero collocati altrettanti container con copertura di 20 t di capacità ciascuno.

Per rendere più sicura e agevole la movimentazione interna dei rifiuti, il progetto prevede di ampliare il varco interno tra le due sezioni principali del capannone garantendo un'apertura di 4,00 m.

A tale intervento corrisponde anche una diversa distribuzione delle scaffalature dell'area A12; dal confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto emerge anche il collocamento di una scaffalatura aggiuntiva rispetto a quanto oggi autorizzato.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

Il progetto prevede altresì di realizzare una separazione fisica del bacino di contenimento ove sono alloggiati i serbatoi verticali per rifiuti liquidi in modo da evitare la possibilità di contatto tra elementi che possono reagire e dare sottoprodotti o emissioni indesiderate.

### VIABILITA':

Il calcolo del traffico indotto (attratto e generato) dall'impianto deriva dall'analisi dei flussi di materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto nella situazione più cautelativa.

La potenzialità di trattamento rifiuti non è previsto che venga mutata dalle richieste oggetto della presente pratica.

Il contributo attuale dell'impianto SEV (in termini di traffico attratto/generato) è pari a 16 passaggi/die (4 per apporto di rifiuto, 4 per allontanamento degli stessi, moltiplicati per 2 per considerare l'entrata e l'uscita); in via cautelativa (visto l'aumento di potenzialità di stoccaggio) si è aumentato del 50% il traffico attratto/generato portandolo a 24; il contributo aggiuntivo sarebbe, quindi, di 8 passaggi/die.

Il contributo aggiuntivo sarebbe quindi pari allo 0,4% rispetto a quanto attualmente circolante e si ritiene compatibile con la viabilità esistente.

### 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel SIA sono stati analizzati gli aspetti ambientali in relazione agli interventi di progetto; nell'ambito di questo quadro sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- descrizione dell'attuale qualità delle componenti ambientali interferite dal progetto;
- individuazione delle azioni e/o caratteristiche delle opere quali potenziali cause di impatto (diretto e indiretto) sulle diverse componenti ambientali.

La definizione dello stato delle singole componenti ambientali è stata effettuata mediante l'individuazione e la valutazione delle caratteristiche delle componenti stesse, analizzando l'ambito territoriale, inteso come sito ed area vasta, e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente entro cui è presumibilmente possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi.

L'area vasta rappresenta il territorio circostante entro il quale gli effetti delle interazioni tra Progetto ed ambiente diventano insignificanti o rilevanti. Per alcune componenti (per es. atmosfera, ambiente idrico, flora fauna e ecosistemi) l'analisi è stata condotta su una maggior estensione dell'area vasta, in considerazione delle caratteristiche delle componenti e dei potenziali raggi di influenza dei possibili impatti.

#### Uso del suolo

Come strumento di lettura delle coperture dell'uso del suolo, il SIA fa riferimento al progetto CORINE LAND COVER oltre a sopralluoghi sull'area in oggetto.

Le componenti predominanti nell'area di studio sono le classi 1. superfici artificiali e 2. superfici agricole utilizzate.

Nel dettaglio l'area di progetto ricade in 1.2.1.1 aree destinate ad attività industriali. Entro l'area vasta si hanno alcuni lembi che ricadono in classe 3 territori boscati e ambienti semi naturali; si tratta di piccole aree classificate come 3.1.1 Boschi di latifoglie ed in minima parte come 3.2.2 Brughiere e cespuglieti, mentre il corso d'acqua più vicino, posto a ca. 270 m in linea d'aria ad est, è classificato 5.1.1.2 canali e idrovie: non si tratta dunque di un corso d'acqua naturale, in quanto si tratta del Canale Giuliani, un canale artificiale costruito (circa nel 1880) per l'irrigazione.

#### Atmosfera

Per gli aspetti di climatologia e meteorologia il SIA analizza la stazione Aeronautica Militare di Verona Villafranca (il cui dato viene preso come riferimento generale per il periodo 1961-2000) affinandoli poi con



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

le rilevazioni delle stazioni dell'ARPAV di Chievo e Buttapietra (VR) poste nelle immediate vicinanze dell'area (e soprattutto omogenee orograficamente). Da questo è stato implementato un modello meteorologico di dettaglio per la definizione esatta della situazione climatologica di un'area che misura 30x25 km, che il SIA ritiene essere di gran lunga più ampia dell'area di influenza di eventuali impatti sulla componente atmosferica, considerate le caratteristiche del sito in esame.

Le medie annue e stagionali delle variabili meteorologiche analizzate sono sostanzialmente concordi con la serie storica.

Per tale motivo si ritiene che l'effettiva ricostruzione del campo meteorologico tridimensionale possa essere rappresentativa della meteorologia generale dell'area e quindi utilizzata come base matematico/fisica per sovrapporre i fenomeni di trasporto e di diffusione di inquinanti emessi dalle attività di gestione del progetto in esame utilizzando il processore meteorologico Calmet ricompreso nel codice di calcolo Calpuff.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, sono stati esaminati i dati relativi alla stazione ARPAV di Verona Cason: essa è una stazione di cosiddetto "background rurale", ovvero una stazione nelle cui vicinanze non sono presenti sorgenti emissive particolari, per cui ben rappresenta il valore di "fondo" dell'inquinamento nella Provincia di Verona

Lo stato attuale della qualità dell'aria mostra forti criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri (sia da traffico che da attività industriale) e di biossido di azoto, comunque in miglioramento, negli anni più recenti. Gli altri elementi presi in esame, anidride solforosa e monossido di carbonio, mostrano valori di concentrazione abbastanza lontani dai livelli limite stabiliti dalle normative vigenti.

### **Acque superficiali e sotterranee**

L'area oggetto di studio si trova nell'alta pianura veronese in destra idrografica del fiume Adige, da cui dista circa 3,5 km in direzione est e 3,1 km in direzione nord-est; il bacino idrografico di riferimento è quello del Fissero, Tartaro, Canal Bianco.

I principali corsi d'acqua caratterizzanti il territorio in cui si inserisce l'area in oggetto sono fondamentalmente i seguenti:

- Il Canale Milani a meno di 300 m ad est dell'area di progetto;
- Il fiume Adige a nord e ad est, in quanto elemento caratterizzante dell'Alta Pianura Veronese;
- Il Fiume Menago che nasce a circa 2 km a sud dell'area in oggetto.

Per il fiume Menago le indagini di qualità eseguite negli anni scorso attraverso i metodi I.B.E. e macrodescrittori danno classi di qualità II e III ovvero un inquinamento medio-basso.

È poi presente sul territorio una rete idrografica artificiale intensamente ramificata, gestita dal Consorzio di Bonifica Veronese per l'irrigazione dei terreni dell'alta pianura veronese meridionale e di parte della provincia mantovana. La regimazione di tali acque è controllata e non rappresenta un rischio per l'area in oggetto. L'irrigazione effettuata attraverso tale rete consortile, nel periodo che va da Aprile a Settembre, rappresenta un importante fattore di alimentazione del sistema idrico sia superficiale (per lo meno a livello locale) che sotterraneo. Se si escludono le infiltrazioni attraverso gli alvei, non si evidenziano altri rapporti con questa rete idrografica e il sistema idrogeologico locale.

Nei pressi dell'area di progetto scorre il Canale Milani, che nasce dal canale industriale Camuzzoni a nord, per poi sfociare nuovamente nel fiume Adige.

Il progetto non interferisce in alcun modo con i corsi d'acqua più vicini. Infatti l'attività non comporta sversamenti o produzione di liquidi di lavorazione di alcun tipo.

Non si hanno, neppure, scarichi sul suolo e nel sottosuolo di acque di raffreddamento o altre acque di lavorazione, in quanto la ditta non scarica all'esterno dell'insediamento produttivo nessun liquido di tipo produttivo. I reflui derivanti dai servizi igienici e docce confluiscono mediante condotta dedicata in vasca imhoff e conseguente dispersione nei primi strati del suolo attraverso subirrigazione.

Per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico, l'area in esame è posta all'interno del complesso idrogeologico dell'Alta Pianura Veronese, l'acquifero indifferenziato veronese, una struttura idrogeologica che si sviluppa a valle dello sbocco del fiume Adige in pianura e si estende a ventaglio tra l'arco morenico benacense, ad

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

occidente, le propaggini meridionali dei Monti Lessini ad oriente e la fascia delle risorgive a Sud. Il deflusso dell'acquifero dell'Alta Pianura è caratterizzato da una direzione generale di massima da NNO verso SSE. La superficie freatica dell'acquifero indifferenziato dell'Alta Pianura presenta una soggiacenza che varia da valori massimi intorno ai 40-50 m nell'area di Bussolengo a valori minimi verso la fascia delle risorgive dove, in corrispondenza delle zone più depresse, la falda affiora. Per l'area in oggetto il livello di falda è posto a 47 m s.l.m. e quindi a circa 7 m di profondità.

Per quanto concerne la vulnerabilità degli acquiferi, l'area oggetto di studio ricade in un'area classificata a vulnerabilità intrinseca dell'acquifero estremamente elevata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (metodo SINTACS). Dallo studio ARPAV 2006 sulla qualità delle acque sotterranee emerge la distribuzione areale di alcuni tipi di contaminanti di origine antropica (quale ad esempio quella da nitrati e solventi organoclorurati), nonché la diffusione nelle acque di alcuni contaminanti riconosciuti come naturali (arsenico, ferro, manganese, ammoniaca) riscontrabili nella media e bassa pianura veronese. I dati indicati dall'ARPAV nel rapporto sullo stato dell'ambiente del 2006 per l'area in oggetto sono in generale in linea con la media provinciale.

L'area di progetto risulta esterna alle fasce di rispetto (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.

Per le acque meteoriche è stata predisposta la raccolta, in cisterna dedicata da 30 mc, di tutte le acque (1a e 2a pioggia) che ricadono sul piazzale cementato; le acque meteoriche vengono poi regolarmente smaltite. Le sole acque scaricate sul suolo consistono nelle acque dei pluviali del tetto del capannone.

**Suolo e sottosuolo**

I suoli presenti in corrispondenza dell'area in esame appartengono alle province di suoli "AA" e, più precisamente, al sistema di suoli "AA1" rappresentativo delle aree dell'alta pianura antica della carta dei suoli della provincia di Verona.

La struttura geologica dell'area è dominata dall'ampio conoide dell'Adige formato dai sedimenti di varia granulometria, con asse disposto in direzione NNW-SSE, delimitato a Nord-Ovest dall'Anfiteatro Morenico del Garda, a Nord dai Monti Lessini e a Sud dal limite settentrionale della Fascia delle Risorgive. I depositi presentano una potenza superiore a 200 metri e variano sia in estensione laterale sia in profondità, facendo rilevare alternanze di spessi livelli di ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie con livelli argillosi e sabbioso-argillosi.

La zona oggetto di questo studio è ubicata nella parte settentrionale di tale conoide, detta appunto Alta Pianura Veronese.

La zona di intervento non presenta penalità di tipo geomorfologico non essendo soggetta a fenomeni morfologici a rapida evoluzione né a piene ed esondazioni dei corsi d'acqua, dato questo confermato dal PAI del Fissero, Tartaro, Canal Bianco.

Con la nuova classificazione sismica il Comune di Verona risulta inserito in zona 3, quindi a sismicità bassa, contraddistinta da un valore dell'accelerazione di picco orizzontale ag pari a 0.15 g.

**Flora, Fauna ed Ecosistemi**

Nell'Alta pianura Veronese la vegetazione potenziale che un tempo si rinveniva in zona era quella climax rappresentata da querceti misti dominati dalla farnia (*Quercus pedunculata*) accompagnata da numerose altre latifoglie mesofile, tra le quali il carpino bianco (*Carpinus betulus*), il cerro (*Quercus cerris*), l'olmo (*Ulmus minor*) ed il frassino (*Fraxinus excelsior*).

Questi boschi sono completamente scomparsi ed a loro testimonianza sono rimasti solamente pochi alberi isolati.

Il sito in oggetto ricade all'interno di un ambito produttivo in cui l'attività stessa è già esistente e l'ambiente è completamente antropizzato. La superficie è completamente impermeabilizzata e priva di vegetazione. La vegetazione delle aree circostanti è costituita, prevalentemente, da colture agrarie (seminativi) e da fitocenosi erbacee a carattere sinantropico-ruderale, propria di aree incolte in ambito urbano.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

pag. 12/36

Pertanto, da quanto emerso dalle indagini e dallo studio delle normative vigenti, si può asserire che nella porzione analizzata del territorio comunale di Verona ed in particolare nell'area oggetto di studio presa in esame non sono presenti, dal punto di vista della flora, endemismi particolari o specie rare o in via d'estinzione.

Per la fauna valgono le stesse considerazioni di massima precedentemente esposte per la flora, ricordando che la fauna reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari ed antropizzati della pianura veneta, fortemente condizionata dall'elevato livello di antropizzazione rilevato nell'areale studiato. Sebbene negli sprazzi di aree verdi limitrofe alla zona di progetto si possano trovare talpe, topi di campagna e lepri, le popolazioni maggiori, dal punto di vista numerico, sono rappresentate dalle specie di uccelli e di insetti.

**Rumore**

Allo stato attuale, l'apporto in termini di emissioni rumorose da parte delle arterie stradali nelle vicinanze e dall'elevata presenza di persone ed attività industriali presso l'area, rappresenta il contributo maggiore al livello di rumore ambientale rilevato, che sovrasta le emissioni della ditta presso i recettori sensibili più prossimi.

Di fatto presso il confine del recettore sensibile più prossimo i livelli di rumore rilevati risultano superiori a quelli rilevati all'interno del fabbricato di pertinenza ed ai confini della ditta, sia con l'attività in funzione che ad attività ferma.

**Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**

Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti non sono state trattate in quanto non previste dalle azioni oggetto dello studio di impatto ambientale.

**Paesaggio**

L'inquadramento generale dell'area in studio è stato effettuato prendendo in considerazione una porzione di territorio sufficientemente estesa, che permettesse di analizzare le interferenze, sia a grande sia a piccola scala, con le diverse matrici ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto in esame.

L'area interessata dal progetto è ubicata nella parte meridionale del comune di Verona ed è a sud dell'Autostrada A4, da cui dista circa 300 m.

L'area interessata dal progetto ricade all'interno dell'ATO n. 10 "Ambito rurale di pianura" del Comune di Verona, che comprende l'ampia zona di pianura a sud dell'Autostrada A4 Milano – Venezia fino al limite amministrativo con i comuni Villafranca di Verona, Castel D'Azzano, Buttapietra e San Giovanni Lupatoto. L'ambito ATO n. 10 presenta una prevalente funzione agricola, anche se, nel corso degli anni, tale funzione si è progressivamente compromessa a causa di un disordinato sviluppo industriale ed insediativo: la compresenza sul territorio di attività produttive diverse, agricole e industriali, associate alla residenza, ha ormai determinato la disseminazione di edifici e manufatti e attrezzature varie, che non consente più la lettura coerente del precedente paesaggio agricolo, producendo un paesaggio confuso.

La tessitura urbanistica e paesaggistica limitrofa all'area di studio, come precedentemente detto, è prevalentemente produttiva con presenza di zone abitate inframmezzate a residue aree agricole. La partitura rurale è comunque esistente e riconoscibile.

**Salute Pubblica**

Il comprensorio territoriale analizzato comprende il comune di Verona.

Lo SIA analizza i rischi attribuibili alla contaminazione dell'aria, all'aumento del rumore e al rischio di inquinamento accidentale del suolo, oltre a stilare un quadro generale della situazione attuale della salute pubblica.

Dalle analisi effettuate risulta che nel decennio 81-90 vi era una maggiore mortalità per cause cardiocircolatorie rispetto agli eventi attesi sia per i maschi che per le femmine: mortalità che si è abbassata nel decennio successivo per ambo i sessi.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

Per quanto riguarda i decessi causati da malattie respiratorie nella regione Veneto, dall'analisi effettuata risulta che la mortalità per tale tipo di causa è assolutamente inferiore alla media regionale.

**Inquadramento Socio Economico**

Tra gli impatti comuni a tutti i sistemi di gestione dei rifiuti il più evidente e ricorrente è rappresentato dal rifiuto psicologico da parte della popolazione e dal deterioramento dei rapporti con gli abitanti della zona limitrofa all'area in cui sorge l'impianto.

Negli impianti del Veneto sono stati gestiti oltre 8.6 milioni di t di rifiuti speciali non pericolosi (esclusi i C&D). Il 64% di questa tipologia di rifiuti sono avviati a recupero di materia. Si tratta prevalentemente di rifiuti provenienti dai processi termici (terre e sabbie di fonderia, scorie e ceneri di acciaierie – classe CER 10), riutilizzate nei cementifici e nelle attività di betonaggio e di produzione di aggregati per la costruzione di rilevati e sottofondi stradali, di rifiuti di imballaggio (classe CER 15), utilizzati per la produzione di materie prime seconde, di rifiuti provenienti dal trattamento di altri rifiuti e dalle operazioni di bonifica (classe CER 19), e di rifiuti dalla lavorazione della pietra (classe CER 01).

Il 23% di questa tipologia di rifiuti è avviato a trattamento. Si tratta per oltre il 61% di rifiuti liquidi o fangosi quali il percolato da discarica, i fanghi delle fosse settiche, le acque da bonifica di siti contaminati e i fanghi di depurazione civile che sono sottoposti a trattamenti di depurazione. Il 10% è smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi mentre il recupero di energia e incenerimento risultano delle attività residuali pari rispettivamente al 2% e 1%.

Negli impianti del Veneto sono stati gestiti quasi 6.1 milioni di t di rifiuti speciali non pericolosi da C&D. Il 93% di questa tipologia di rifiuti è avviato a recupero di materia, mentre il 5% è smaltito in discarica.

Quasi il 50% è costituito da rifiuti misti dall'attività di C&D, (CER 170904) che sono recuperati tramite operazioni di selezione per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia. Significativi sono i quantitativi di metalli ferrosi e non ferrosi provenienti dall'attività di C&D che sono sottoposti ad un processo di recupero finalizzato al successivo utilizzo nelle fonderie e acciaierie.

**VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E DELLE MITIGAZIONI**

Al fine di fornire un criterio uniforme per la quantificazione degli Impatti, suddivisi per le varie matrici ambientali, e per tenere in considerazione ulteriori fattori utili alla loro valutazione, il risultato ottenuto con le procedure di valutazione del rischio è stato ponderato applicando dei coefficienti che tengono conto di vari aspetti: Persistenza dell'Impatto, Reversibilità, Intensità dell'Impatto, Valore delle Risorse, Natura dell'Impatto.

L'Impatto Ambientale (IA) derivante dalle diverse valutazioni effettuate mettendo in relazione le attività di realizzazione e gestione dell'impianto con le diverse componenti ambientali che caratterizzano la porzione di territorio indagata ha portato ad un punteggio che rappresenta, qualitativamente, la valutazione dell'impatto previsto.

**Atmosfera**

Sono stati valutati gli impatti sull'atmosfera relativamente alla stima del contributo dato dal progetto alle concentrazioni di inquinanti: tramite modellizzazione matematica il proponente ha simulato i fenomeni di trasporto (verticale ed orizzontale) e di diffusione in atmosfera dei composti organici volatili emessi dall'unico punto di emissione posto a presidio dell'impianto.

I contributi in atmosfera, per la fase di esercizio e messa a regime delle opere in progetto, sono quelli derivanti dalla ricaduta al suolo a seguito di:

- l'emissione convogliata degli sfiati a servizio dei serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi;
- l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei rifiuti; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo diffuso ed areale.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

Dopo aver implementato il modello matematico (catena modellistica CALMET/CALPUFF) e analizzato i risultati, il proponente perviene alle seguenti conclusioni:

- Dalle analisi e simulazioni effettuate sull'atmosfera, risulta che l'attività indotta dall'ampliamento dell'impianto SEV (valutata unitamente all'impianto esistente allo stato attuale) non abbia conseguenza significative per quanto riguarda le concentrazioni al suolo immesse dal punto di emissione.
- Per quanto concerne gli impatti sull'atmosfera, gli effetti dell'ampliamento dell'impianto sono del tutto trascurabili.

### Ambiente idrico

Il progetto prevede il solo aumento di potenzialità dell'impianto di stoccaggio. L'attività, infatti, è già esistente e ubicata all'interno di un capannone industriale con pavimentazione impermeabile in cls, presente anche su tutto il piazzale esterno.

L'attività non comporta sversamenti o produzione di liquidi di lavorazione di alcun tipo, né acque reflue non trattate, in quanto i reflui derivanti dai servizi igienici e docce confluiscono mediante condotta dedicata in vasca imhof e conseguente dispersione nei primi strati del suolo attraverso subirrigazione.

Non si hanno, neppure, scarichi sul suolo e nel sottosuolo di acque di raffreddamento o altre acque di lavorazione, in quanto la ditta non scarica all'esterno dell'insediamento industriale nessun liquido di tipo produttivo.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, è stata predisposta la raccolta di tutte le acque (1a e 2a pioggia) che ricadono sul piazzale cementato in cisterna dedicata da 30 mc e poi regolarmente smaltite; le uniche acque scaricate sul suolo consistono nelle acque dei pluviali del tetto del capannone.

Il proponente conclude ritenendo trascurabile l'impatto sull'ambiente idrico del progetto di ampliamento in oggetto.

### Suolo e sottosuolo

Il progetto prevede il solo aumento di potenzialità dell'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti. L'attività, infatti, è già esistente e ubicata all'interno di un capannone industriale con pavimentazione impermeabile in cls, presente anche su tutto il piazzale esterno. Non sono previsti scavi, impermeabilizzazioni aggiuntive o altre alterazioni della componente suolo/sottosuolo: il capannone è esistente e si inserisce in un contesto antropizzato, in quanto è ubicato all'interno di una più grande zona industriale.

Inoltre l'attività non comporta scarichi sul suolo o nel sottosuolo di acque di raffreddamento o altre acque di lavorazione, in quanto la ditta non scarica all'esterno dell'insediamento produttivo nessun liquido di tipo produttivo.

Il proponente ritiene pertanto trascurabile l'impatto su suolo e sottosuolo del progetto di ampliamento in oggetto.

### Flora, fauna ed ecosistemi

I possibili elementi d'impatto sulle matrici flora, fauna ed ecosistemi correlati alle opere in esame, riconducibili alla fase di gestione dell'impianto di progetto, sono valutabili in sintesi in termini di:

- distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico presente nell'area di studio;
- perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie presenti nell'area di studio;
- disturbo o danneggiamento della fauna presente nell'area di studio;

Riunite dunque tutte le informazioni sul progetto in esame, analizzate le caratteristiche della biosfera dell'area in cui si localizza il medesimo ed alla luce dei risultati delle matrici ambientali svolte nel presente studio, si evince che:

- Non è prevista la perdita/frammentazione di habitat e di habitat di specie riferibili a quelli riportati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

- Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento fauna, si ritiene che non sia oggettivamente probabile, alla realizzazione del progetto in esame, il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione delle specie presenti.
  - L'attività è esistente e nell'area di progetto non è presente alcuna formazione vegetazionale: l'area è completamente impermeabilizzata.
  - L'area di progetto è inserita in un'area produttiva, come già definita dagli strumenti pianificatori.
- Andando quindi a sintetizzare e schematizzare gli impatti in precedenza descritti con il metodo di valutazione esposto, il proponente conclude affermando che tali impatti sono nel loro complesso trascurabili in merito alle matrici flora, fauna, ecosistemi.

### **Rumore**

Per il caso in esame sono stati considerati dal proponente, ai fini della valutazione di impatto acustico, i valori più sfavorevoli tra quelli misurati e quelli calcolati.

I rilievi condotti presso il sito interessato dalle compagini di progetto caratterizzano il clima acustico attualmente presente nell'area dell'impianto; i rilievi hanno evidenziato un clima acustico in linea con la classe di appartenenza dell'area.

La previsione ha evidenziato che l'ampliamento della ditta SEV non determinerà un contributo significativo al clima acustico della zona, pertanto verranno rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica della zona e presso i recettori più prossimi all'attività. E' opportuno ricordare che l'area interessata risulta essere a destinazione industriale. Infine si rileva che non sono previste componenti tonali o impulsive.

### **Paesaggio**

Analizzato il territorio a vasta scala esso presenta con una forte connotazione produttiva con aree prevalentemente occupate da zone industriali.

L'area d'indagine allo stato attuale ha valori naturalistici di basso interesse, con una qualità paesaggistica poco rilevanti. La realizzazione di quanto previsto in progetto sul sito in esame è da ritenersi a basso impatto in quanto l'intervento proposto si colloca all'interno dell'esistente capannone quindi l'intervento non provoca alcuna modifica ambientale.

Dal punto di vista simbolico e visivo non sono presenti a livello locale siti di valore storico, percorsi panoramici o storici con cui il progetto può interagire.

Sia dal punto di vista qualitativo che visivo il progetto non induce sul paesaggio alcun tipo di impatto in quanto non vi sono variazioni sensibili nella percezione visiva del manufatto.

### **Salute pubblica**

Gli impatti sulla salute pubblica, alla luce delle modellazioni effettuate (soprattutto volte a stimare il contributo del progetto alla qualità dell'aria e al clima acustico) sono assolutamente trascurabili, ovvero non producono alcun peggioramento della situazione attuale.

### **Aspetti socio-economici**

Tra gli impatti comuni a tutti i sistemi di gestione dei rifiuti il più evidente e ricorrente è rappresentato dal rifiuto psicologico dei medesimi da parte della popolazione e dal deterioramento dei rapporti con gli abitanti della zona limitrofa all'area in cui è prevista l'installazione di impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti.

Fra le ragioni che hanno provocato e provocano il rifiuto sociale degli impianti si può osservare una propensione a credere che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte altrettanto o maggiormente inquinanti); si pensi ad esempio al traffico veicolare o alle attività industriali a rischio di incidente rilevante.

Questo benché, per la maggioranza degli impatti sull'ambiente indotti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere adottate delle idonee misure di mitigazione.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

pag. 16/36

In ogni caso si presenta quindi il problema di fare accettare in un singolo sito, interessando una singola comunità locale, gli impatti connessi alle attività di trattamento o smaltimento di rifiuti prodotti anche da altre comunità.

In sintesi comunque, dal punto di vista degli aspetti socio economici, gli impatti derivati dal progetto in esame sono di fatto di carattere positivo (e non negativo come si è portati a pensare quando si parla di rifiuti).

L'impatto negativo sui fattori socio-economici si riduce, in pratica, al dissenso degli abitanti confinanti. Per contenere il dissenso della popolazione della zona di progetto, si sono adottate delle metodologie gestionali atte a tutelare la salubrità ambientale ed a garantire la corretta applicazione dei principi dell'ottima gestione dell'impianto in progetto.

L'impianto in esame offre infatti un importante servizio alla comunità che si concretizza nella gestione in sicurezza di rifiuti (anche pericolosi) tesa al miglioramento generale dello stato dell'ambiente. Esistono poi gli effetti positivi legati all'occupazione; l'impianto in progetto, infatti, genera offerta di lavoro, direttamente o nell'indotto del settore rifiuti.

### 3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area di progetto è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000.

Il più vicino risulta essere il SIC IT3210042 – Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine (ubicato a 3,4 km in direzione est).

Il proponente allega assieme alla documentazione progettuale una Dichiarazione di non Incidenza Ambientale, in quanto data la tipologia di opera in esame e la distanza che intercorre fra questa ed i siti della Rete Natura 2000 più vicini, risulta improbabile che si producano effetti significativi negativi sui siti Natura 2000.

Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale, si richiama la relazione istruttoria tecnica 38/2015 del 10/2/2015, trasmessa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in data 13/2/2015 con prot. n. 64328 con la quale si dà atto della non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale e della conformità alla D.G.R n. 3173 del 10 ottobre 2006 del documento prodotto allo scopo.

### 4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini non sono pervenute osservazioni.

I pareri presentati dai vari Enti sono stati tutti considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti:

- della Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 114808 del 17/3/2015) in cui esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, evidenziando una criticità già presente su via Mezzacampagna connessa alla ridotta larghezza della carreggiata, e per la quale raccomanda all'Ente competente l'adozione di misure migliorative quali situazioni di senso unico o divieto di accesso ai mezzi pesanti nel tratto a carreggiata ridotta;
- del Comune di Verona (ricevuto con prot. n. 66638 del 16/2/2015) in cui effettua un'analisi degli elaborati progettuali presentati dal proponente e in cui conclude l'analisi affermando che:

*“E' da evidenziare che il progetto presentato da parte della ditta SEV srl in data 15/12/2014 (PG 348841), è stato già oggetto di valutazione da parte del Comune di Verona, a seguito di domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA, presentata dalla ditta alla Regione Veneto nell'ottobre 2013 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) ed in merito al quale la Giunta Comunale si è espressa con propria Delibera n. 401/13, prendendo*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

*atto delle osservazioni espresse dai vari Coordinamenti e uffici comunali e riportate nella “Relazione Tecnica” dell’ 11 novembre 2013 redatta dal Coordinamento Ambiente.*

*In particolare la “Relazione Tecnica” di cui sopra, in merito alla documentazione progettuale presentata nell’ottobre 2013 dalla ditta SEV srl, concludeva con le seguenti osservazioni:*

*“...Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto che il progetto presentato dalla ditta SEV, oltre a prevedere un incremento del 230% della capacità massima di stoccaggio (deposito preliminare) per il materiale contenente amianto, prevede anche un incremento delle operazioni attualmente*

*autorizzate come riportato a pag. 16 della “Relazione tecnico–descrittiva”, evidenziando che la ditta non ha fornito informazioni/dati per quantificare tale incremento. Risulta inoltre non ancora chiaro quale sia il traffico indotto dall’attività attualmente autorizzata e da quella proposta nel progetto, ribadendo, a tal proposito, l’assenza di uno “Studio del traffico” in grado di valutare ed analizzare l’impatto sul traffico veicolare qualora il progetto presentato venisse approvato alla luce del reale incremento dell’attività dell’azienda.*

*Si ritiene, pertanto, che tali aspetti debbano essere tenuti in considerazioni da parte della Regione Veneto per stabilire l’eventuale necessità di assoggettabilità a VIA del progetto.*

*Si ritiene inoltre che il progetto presentato dalla ditta, qualora venisse approvato, costituirebbe una variante sostanziale a quanto attualmente autorizzato e pertanto entrerebbe in contrasto con le prescrizioni/vincoli previsti dall’art. 49 e 51 delle N.T.A. del P.A.Q.E. essendo lo stesso, ad avviso dello Scrivente, ubicato all’interno e/o comunque in fregio agli ambiti individuati dagli articoli sopra richiamati.”*

*La Regione Veneto ha successivamente ritenuto necessario sottoporre tale progetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e, pertanto, la ditta in data 15/12/2014 (PG 348841), ha presentato nuovamente il progetto, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), finalizzato a valutare i possibili impatti ambientali dell’ampliamento dell’impianto.*

*Il nuovo progetto, presentato nel dicembre 2014, ha subito alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’ottobre 2013 prevedendo un’ulteriore richiesta di incremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti solidi (pericolosi e non pericolosi) pari ad 80 t, da effettuarsi in corrispondenza del piazzale esterno al fabbricato esistente, all’interno di cassoni a tenuta stagna.*

*Quindi, qualora il progetto venisse approvato da parte della Regione Veneto, rispetto allo stato attualmente autorizzato, che prevede, ad oggi, una capacità massima di stoccaggio pari a 225 t (115 t di rifiuti liquidi e 110 t di rifiuti solidi – pericolosi e non pericolosi), quest’ultima aumenterebbe sino a 375 t (115 t di rifiuti liquidi e 260 t di rifiuti solidi – pericolosi e non pericolosi) con un incremento assoluto di capacità massima di stoccaggio del 66%; mentre la capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi (pericolosi e non pericolosi) rimarrà inalterata, quella dei rifiuti solidi (pericolosi e non pericolosi) aumenterà del 136%.*

*In particolare, viene confermato l’aumento del 233% per lo stoccaggio dell’amianto (che passerebbe dalle attuali 30 t a 100 t come già emerso in fase di screening VIA), a cui va aggiunto un incremento dello stoccaggio del 100% di tutti le altre tipologie di rifiuti solidi (pericolosi e non pericolosi che passerebbe dalle attuali 80 t a 160 t).*

*A seguito delle Conferenze Intersettoriali del 07/01/2015 e del 27/01/2015 è emerso inoltre che non essendo definita nell’autorizzazione della ditta la capacità massima di lavorazione dei rifiuti attuale dell’impianto, è possibile solo prendere atto di quanto dichiarato dalla Stessa nella Conferenza Intersettoriale del 07/01/2015 e del 27/01/2015, ossia che, ad oggi, la capacità massima di lavorazione dei rifiuti effettuata dall’impianto si attesta intorno alle 90-100 t/giorno*



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

*e che questa non subirà modifiche qualora venisse approvato da parte della Regione l'ampliamento richiesto.*

*Tuttavia, come emerso dalla Conferenza Intersettoriale (decisoria) del 27/01/2015, la ditta non è stata in grado di definire precisamente in cosa consista la capacità massima di lavorazione dei rifiuti svolta nell'impianto, nè di fornire documentazione/dati per la sua quantificazione a supporto del valore di 90-100 t/giorno dichiarato; da parte della ditta è stato tuttavia riconosciuto che, probabilmente, la capacità massima di lavorazione dei rifiuti è funzione del numero di persone e mezzi presenti in azienda e che "solo aumentando il personale e/o tipologia o numero di mezzi, potrebbe aumentare la capacità massima di lavorazione..." e che "... la superficie ed il personale per la gestione dei rifiuti rimarranno invariati..."*

*Alla luce di quanto sopra esposto, anche prendendo atto di quanto dichiarato dal consulente tecnico della ditta, ossia che la potenzialità di lavorazione dei rifiuti dell'impianto dipende dal numero di persone e dai mezzi addetti alla gestione dei rifiuti, e che questi non subiranno un incremento, si ritiene che tali fattori costituiscano un elemento aleatorio e potenzialmente molto variabile nel tempo e non monitorabile.*

*Sarebbe inoltre opportuno che la ditta producesse all'Autorità responsabile del procedimento tutta la documentazione necessaria a quantificare la massima capacità di lavorazione attualmente in atto presso l'impianto nonché quella comprovante l'effettiva entrata/uscita giornaliera dei mezzi dallo stesso, da calcolare su un arco di tempo (anni) significativo, al fine di valutare in modo esaustivo i possibili impatti dell'ampliamento dell'impianto sull'ambiente.*

*Quindi, la richiesta di incremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti solidi (pericolosi e non pericolosi), aumentata rispetto all'istanza della ditta dell'ottobre 2013 (procedura screening VIA), e l'impossibilità di verificare l'effettiva attuale massima capacità di lavorazione dei rifiuti dell'impianto, induce lo Scrivente a confermare, a maggior ragione, tutte le osservazioni sopra riportate. (già avanzate nella "Relazione Tecnica" dell'11 novembre 2013 e parte integrante della Delibera di Giunta n. 401/13)."*

### 5. VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE SUL SIA

Il Gruppo Istruttorio, ha eseguito l'esame del progetto e delle integrazioni, il sopralluogo, gli incontri con gli Enti Pubblici interessati per valutare gli aspetti e temi inerenti la realizzazione dell'opera.

Si è pertanto giunti ad una valutazione complessiva della proposta progettuale:

- a. per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo esaustivo gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello provinciale e regionale afferenti all'area d'intervento e non si rilevano, tenuto conto delle integrazioni prodotte, elementi di contrasto tra le opere in esame e i medesimi strumenti. In particolare per quanto attiene il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, si rileva che le opere previste non comportano l'inserimento nelle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
- b. Per quanto attiene al Quadro Progettuale, valutato con gli elaborati integrativi, si rileva che il progetto è completo con gli elaborati integrativi ed è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia.
- c. Per quanto riguarda poi il Quadro Ambientale, valutato con gli elaborati integrativi, si ritiene che il proponente abbia sviluppato in modo sufficiente l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

Valutato che l'area non è compresa tra gli Ambiti prioritari per la protezione del suolo del PAQE (art. 49 e art. 51 delle Norme tecniche attuative del PAQE), ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di trattamento rifiuti.

Valutato che l'area in esame ricade in aree produttive da PRG vigente ed il progetto risulta, dunque, conforme a quanto previsto dal Piano in esame. Inoltre, l'attività è già esistente, ubicata all'interno di un capannone industriale con pavimentazione impermeabile in cls, presente anche su tutto il piazzale esterno. Il progetto in esame concerne nel solo aumento di potenzialità, mantenendo inalterati i codici CER trattati e la tipologia di attività svolta, ovvero stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

Valutato che l'istanza in oggetto prevede di mantenere inalterata la capacità di stoccaggio dei rifiuti liquidi e di incrementare la capacità di stoccaggio dei rifiuti solidi da effettuare in container a tenuta stagna nel piazzale esterno al capannone.

Valutato che l'impianto è sottoposto per la prima volta a procedura di V.I.A. e pertanto nell'autorizzazione attuale non c'è un riferimento alla potenzialità di trattamento ma alla capacità istantanea di stoccaggio, in fase di progetto sono state definite le potenzialità annue delle lavorazioni, così come individuate dal Piano regionale rifiuti:

Accorpamento:	30.000 t/anno
Miscelazione non in deroga:	10.000 t/anno

Pertanto il traffico veicolare ipotizzato nello studio, è stato aumentato cautelativamente del 50%, si passa quindi da 16 passaggi medi giornalieri (andata e ritorno di n. 8 mezzi/giorno) di oggi a 24 futuri (andata e ritorno di n. 12 mezzi/giorno, pertanto 4 mezzi/giorno in più).

Valutato che contributo aggiuntivo di traffico attratto/generato sarebbe pari allo 0,4% rispetto a quanto attualmente circolante, si ritiene che l'incremento del flusso del traffico pari a 8 passaggi/giorno, così come dichiarato dalla ditta, a seguito della modifica dell'impianto esistente, non possa incidere negativamente sulla viabilità, aspetto condiviso anche dal parere del Comune di Verona

Valutato che dall'esame della valutazione di impatto acustico emerge sostanzialmente che non ci saranno incrementi alle emissioni rumorose della ditta, poiché non è prevista l'introduzione di alcuna nuova sorgente rumorosa e neppure modifiche alle attività svolte attualmente (attività periodo diurno).

A tutela e preservazione dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo da eventuali inquinamenti derivanti dall'impianto, la ditta sottolinea che le acque di prima e seconda pioggia del piazzale vengono inviate ad impianto di trattamento, mentre le acque provenienti dalla copertura, non essendoci all'esterno lavorazioni sui rifiuti, non comportano alcun pericolo per la componente ambientale in oggetto.

Si evidenzia che la ditta ha provveduto ad eliminare un cassone scarrabile che rendeva più difficoltoso l'accesso ai serbatoi (vedi raffronto planimetrie esistente e di progetto tav. 2 rev. Giugno 2015), oltre all'allargamento del varco interno ed alla realizzazione del setto di separazione (pericolosi/non pericolosi) nel bacino di contenimento dei serbatoi per rifiuti liquidi sono aspetti migliorativi, che valutati complessivamente a quanto sopra riportato, si ritengono interventi che comportano impatti derivati non significativi.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

### 6. VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dott. Cesare Bagolini e l'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona) esprime ad unanimità dei presenti

#### **parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

#### **PRESCRIZIONI V.I.A.**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Il Gestore è tenuto ad effettuare gli interventi migliorativi previsti dal progetto in parola (ampliamento varco interno e setto di separazione fisica nel bacino di contenimento dei serbatoi per rifiuti liquidi) entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento finale della Giunta regionale. A tal fine dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione di fine lavori, corredata dalla relativa documentazione fotografica, a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Verona.
3. Il contributo di traffico attratto/generato non potrà superare i 24 passaggi giornalieri (andata e ritorno di n. 12 mezzi/giorno).
4. Presso l'impianto potranno essere trattati, esclusivamente, la tipologia di rifiuti individuati con i codici CER riportati nel progetto.
5. Non dovranno essere superate le giacenze massime di rifiuti previsti per le diverse aree e le quantità totali massime stoccabili contemporaneamente nell'impianto.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime, all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Verona, il Presidente della Provincia di Verona ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), parere favorevole all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o Amministrazioni competenti.

Nel corso della seduta del 23/9/2015, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento precedentemente reso, viene altresì integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Nella medesima seduta, la Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

### 1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che abrogava il Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2, è stato disciplinato il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all’Allegato I del medesimo decreto, estendendone l’applicazione anche ai nuovi impianti.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005” ha fornito gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA fissando i relativi calendari.

La Regione del Veneto ha provveduto, infine, con Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007, ad individuare le categorie di impianti soggetti ad AIA regionale e quelli soggetti ad AIA provinciali.

Con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008 la Giunta regionale ha fornito infine alcune disposizioni applicative a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, la Giunta regionale ha stabilito di integrare la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) all’interno della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) prevedendo un’istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l’integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, rappresentante dell’Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR n. 2493/2007.

Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla succitata DGR n. 1998/2008, è stata emanata un’apposita Circolare a firma congiunta del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità che reca alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA (pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28/11/08).

Ai sensi della succitata circolare, il provvedimento di AIA rilasciato nell’ambito di una procedura congiunta VIA + AIA, legittima esclusivamente l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, demandando ad un successivo provvedimento del Segretario regionale competente (che oggi, sulla base dell’attuale organizzazione regionale, si sostanzia nel Direttore del Dipartimento regionale Ambiente) la sua autorizzazione all’esercizio.

Con il decreto legislativo n. 128 del 29/06/2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale” il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. viene abrogato e di fatto sostituito con la parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornata dallo stesso decreto legislativo.

Con DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ ARPAV ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della succitata deliberazione, il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti abilita di per sé alla realizzazione dell’impianto, nonché al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio ordinario.

Sempre ai sensi della DGRV n. 2794/2010, fatti salvi i casi in cui il rilascio del’A.I.A. che consente



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

pag. 22/36

l'esercizio ordinario degli impianti/discardie di gestione dei rifiuti possa avvenire nell'ambito del medesimo procedimento che legittima la realizzazione dell'intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'esercizio ordinario è subordinato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente, sulla scorta della documentazione richiamata dalla medesima deliberazione nonché delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia, con l'avvalimento di ARPAV.

Con D. Lgs. n. 46 del 04.03.2014 la disciplina dell'AIA contenuta nella parte II del D. Lgs. n. 152/2006 è stata oggetto di ulteriori significative modifiche che hanno comportato l'emanazione sia a livello ministeriale che a livello regionale di alcune specifiche direttive volte a fornire le prime indicazioni per la corretta applicazione del nuovo dispositivo normativo.

In particolare, vanno citate le D.D.G.R.V. n. 1298 del 22.07.2014, n. 1633 del 09.09.2014 e n. 395 del 31.03.2015 (specifica per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, lett. v – bis del D. Lgs. n. 152/2006).

### **2. DESCRIZIONE IMPIANTO ESISTENTE ED ATTIVITA' AUTORIZZATA**

Allo stato attuale l'impianto risulta disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 87 del 28 dicembre 2009, come modificato dai successivi decreti n. 114 del 31.12.2010, n. 62 del 01.09.2011 e n. 69 del 10.11.2011.

La Ditta è autorizzata a svolgere nell'impianto di cui trattasi le seguenti operazioni di smaltimento/recupero rifiuti:

- e. operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva dei rifiuti (R13);
- f. operazioni di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER (D14, R12);
  - g. operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura e sbancalatura, travaso e svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
  - h. operazioni di miscelazione di rifiuti (D13, R12) non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (R12, D13), anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento.

L'attività autorizzata rientra oggi nelle categorie 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. e ii.

Sui rifiuti contenenti amianto sono autorizzate esclusivamente le operazioni di deposito preliminare (D15).

Sui rifiuti rientranti nell'applicazione del D. Lgs. n. 151/2005 e s.m.i. (RAEE) sono autorizzate esclusivamente le operazioni di messa in riserva (R13) e sconfezionamento e riconfezionamento (R12).

Sui rifiuti rientranti nell'applicazione del D. Lgs. n. 151/2005 e s.m.i. (RAEE) non potrà essere effettuato alcun tipo di trattamento, ivi compresa la selezione e cernita delle diverse componenti presenti nel rifiuto, dovrà essere inoltre mantenuto il codice CER di ingresso anche in uscita.

I rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori, possono essere avviati in impianto esclusivamente alle operazioni di stoccaggio provvisorio (D15 o R13).

I quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a:

- o 115 m<sup>3</sup> (pari a 115 t) per i rifiuti liquidi;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

o 110 t per i rifiuti solidi.

e così suddivisi a seconda della tipologia di rifiuto:

<b>Tipologia rifiuto</b>	<b>Quantità</b>	<b>Categoria</b>
Soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti inorganici e organici Soluzioni acide e basiche saline	85 m <sup>3</sup> (t)	1
Oli e grassi minerali vegetali e animali Sostanze e composti organici alogenati e non alogenati, materiali contenenti grassi Peci e morchie Metalli non metalli, ossidi anidri sali non in soluzioni Rifiuti solidi Solidi vari sfusi	110 m <sup>3</sup> (t)	2
Materiali contenenti amianto	30 t	3

Le modalità di stoccaggio all'interno del centro prevedono l'utilizzo delle seguenti attrezzature: container scarrabili, serbatoi verticali, big bag, casse in polietilene, piccoli contenitori in plastica, scaffalature.

La scelta dell'attrezzatura più consona per lo stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto è definita dalle procedure interne sulla base del tipo di imballaggio utilizzato per il trasporto, della necessità di suddividere i rifiuti per tipologie omogenee, dallo stato fisico dei rifiuti e dalle modalità di trasporto agli impianti di smaltimento e recupero finali.

All'interno del capannone si distinguono in particolare le seguenti aree:

- area deposito rifiuti solidi e liquidi in scaffalature;
- area materiali contenenti amianto;
- area stoccaggio liquidi in serbatoi verticali fuori terra.

I serbatoi di cui sopra sono inseriti in apposito bacino di contenimento impermeabile di capacità pari ad un terzo del volume totale di tutti i serbatoi e con una capacità di stoccaggio superiore al volume del serbatoio di maggiore capacità come previsto dal D.M. n. 161/2002.

All'esterno del capannone non è attualmente consentito lo stoccaggio di alcuna tipologia di rifiuto, ma solo di imballaggi, contenitori vuoti e bancali in materiali vari (legno, plastica, metallo).

E' invece presente all'esterno il sistema di scarico dei rifiuti liquidi da convogliare nei serbatoi verticali.

L'intera superficie esterna del piazzale è costituita da materiale impermeabile con captazione delle acque meteoriche o di dilavamento in un sistema chiuso con destinazione finale in serbatoio a tenuta; le acque così stoccate vengono successivamente smaltite dall'azienda.

Le acque meteoriche di copertura sono convogliate in un unico sistema che recapita l'acqua pulita in un sistema drenante nel sottosuolo.

Le operazioni di scarico e di movimentazione interna avvengono mediate uso del carrello elevatore.

Le emissioni che sono previste vengono convogliate in un unico camino in quanto provenienti solo dalle cisterne contenenti liquidi. Prima dell'uscita in atmosfera è previsto apposito filtro in carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili.

L'AIA vigente, in considerazione del fatto che le uniche emissioni convogliate sono relative ai succitati sfiati, prevede che non devono essere effettuate in impianto operazioni relative a deconfezionamento di fusti



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

contenenti SOV o travasi di rifiuti contenenti solventi in genere.

### **3. CONTENUTI PROGETTO DI AMPLIAMENTO**

La Ditta chiede sostanzialmente un aumento dei quantitativi di stoccaggio, come di seguito specificato:

- |   |  |
|---|--|
| o 115 m <sup>3</sup> (pari a 115 t) per i rifiuti liquidi | Invariato rispetto a quanto oggi autorizzato |
| o 240 t per i rifiuti solidi.                             | + 130 t rispetto a quanto oggi autorizzato   |
- per un totale di 355 t.

A tale aumento di stoccaggio corrisponde un ampliamento dell'area già oggi destinata allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto ed all'aggiunta di una nuova area di stoccaggio (A15), posta all'esterno del capannone pari a 56,54 m<sup>2</sup>, suddivisa in quattro sub aree ove verrebbero collocati altrettanti container con copertura di 20 t di capacità ciascuno.

Sulla base di quanto precisato nella legenda della tavola 6 le eventuali attività di carico e scarico dei rifiuti stoccati nei container della succitata area esterna potranno avvenire solo all'interno dello stabile. La Ditta prevede di stoccare in tali container sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi.

Per rendere più sicura e agevole la movimentazione interna dei rifiuti, il progetto prevede di ampliare il varco interno tra le due sezioni principali del capannone garantendo un'apertura di 4,00 m.

Il nuovo lay – out prevede altresì di eliminare uno dei due cassoni scarrabili dell'area A10 che, nella configurazione autorizzata, sono posizionati in area limitrofa ai serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi; tale intervento costituisce un miglioramento in termini di gestione e sicurezza dell'impianto in quanto consente un accesso più facile ai succitati serbatoi.

A tale intervento corrisponde anche una diversa distribuzione delle scaffalature dell'area A12; dal confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto emerge anche il collocamento di una scaffalatura aggiuntiva rispetto a quanto oggi autorizzato.

Il progetto prevede altresì di realizzare una separazione fisica del bacino di contenimento ove sono alloggiati i serbatoi verticali per rifiuti liquidi in modo da evitare la possibilità di contatto tra elementi che possono reagire e dare sottoprodotti o emissioni indesiderate.

Relativamente alle operazioni di pre-trattamento rifiuti consentite in impianto la Ditta chiede che siano autorizzate le seguenti potenzialità massime annue:

Accorpamento:	30.000 t/anno
Miscelazione non in deroga:	10.000 t/anno

### **4. OSSERVAZIONI ISTRUTTORIE**

Per la codifica delle operazioni di trattamento autorizzate si è fatto riferimento alle linee guida contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 30 del 29 aprile 2015. Relativamente alle attività di miscelazione di rifiuti si è fatto invece riferimento agli indirizzi operativi fatti propri dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 264 del 5 marzo 2013, di adozione del medesimo Piano di cui sopra (vedi appendice 1 dell'Allegato A), già peraltro applicati per autorizzazioni di impianti simili.

In data 28 aprile 2015 è stato effettuato uno specifico incontro del gruppo istruttorio della Commissione VIA, insieme agli Enti e alla Ditta, relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciare a seguito della presentazione del progetto in parola.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

Ciò premesso, si rileva che la scheda C13 della modulistica AIA relativa alla nuova individuazione delle aree di stoccaggio rifiuti è stata compilata solo parzialmente: mancano infatti i dati relativi alle capacità di stoccaggio delle aree A9, A10 ed A12 ed il dettaglio delle tipologie di rifiuti stoccabili nell'area A10. Nella tavola 6 sono comunque riportati, area per area, tutti i codici CER stoccabili. Al riguardo si rileva che i codici CER riconducibili ai RAEE sono riportati sia nell'area A10 che nell'area A12, mentre nella scheda C13 i RAEE vengono ascritti alla sola area A9. Si ritiene opportuno che la Ditta fornisca i dati mancanti in termini di capacità di stoccaggio delle aree A9, A10 ed A12 e che siano individuate le precise scaffalature dell'area A12 in cui si prevede di stoccare i RAEE, le batterie e gli accumulatori.

Nella relazione tecnica del progetto presentato, quando si descrivono le operazioni che vengono oggi svolte in impianto, ci si riferisce anche ad attività di selezione e cernita che non sono invece ricomprese tra quelle autorizzate. Un altro riferimento a tali attività si ritrova nello schema di flusso riportato al paragrafo 7 della medesima relazione tecnica. Si evidenzia comunque che nella descrizione delle operazioni che si intendono effettuare (par. 4 della relazione tecnica e Piano di Gestione Operativa) non viene fatto alcun riferimento a tale tipo di operazioni (selezione e cernita); né d'altra parte vengono date informazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività, sui rifiuti interessati, sugli obiettivi di recupero o sulla potenzialità della stessa. Si ritiene pertanto di confermare, con riferimento alle operazioni D13, D14 ed R12 le sole attività già autorizzate (confezionamento/confezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, accorpamento, miscelazione non in deroga).

Nel progetto viene inoltre riportata una tabella riepilogativa in cui ad ogni CER vengono associate tutte le operazioni autorizzate (D13, D14, D15, R12 ed R13). Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto si ritiene di limitare le operazioni alle sole codifiche D14 e D15; l'operazione D14 va inoltre circoscritta alla sola possibilità di effettuare un raggruppamento di imballi provenienti da diversi produttori al fine di formare un unico carico da inviare ad altri impianti autorizzati. In alcun caso potranno essere disimballati i colli già imballati dal produttore o dall'impresa che ha eseguito la rimozione, né potranno essere effettuate operazioni di trattamento o ricondizionamento. Relativamente ai rifiuti di batterie/accumulatori si ritiene di poter autorizzare, oltre alle operazioni di stoccaggio anche le operazioni di accorpamento ma non quelle di miscelazione. Relativamente ai RAEE si ritiene di poter assentire anche alle operazioni di miscelazione, intendendo con quest'ultima operazione consentire esclusivamente la formazione dei raggruppamenti previsti dall'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, così come richiamati all'art. 4, co. 1, lett. oo) del D. Lgs. n. 49/2014. Al riguardo si evidenzia che l'impianto non è attrezzato per il trattamento dei RAEE, potendo gli stessi essere solo stoccati in attesa dell'invio ad idoneo centro di raccolta o impianto di recupero finale.

Relativamente alle operazioni di miscelazione (non in deroga) dei rifiuti la Ditta ha individuato i possibili codici CER delle miscele, senza però rapportarli ai singoli gruppi previsti. Non sono state inoltre chiaramente indicate le tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui saranno destinate le singole miscele. La Ditta propone inoltre alcuni esempi delle miscele che possono formarsi presso l'impianto, riservandosi la possibilità di aggiornare successivamente l'elenco individuato (vedi PGO – Rev 01 datato 24 giugno 2015).

Con riferimento alle miscele proposte si osserva quanto segue:

1. In molte miscele sono stati inseriti i codici CER 190203 e 190204\* relativi ai "miscugli" prodotti da specifici trattamenti chimici. Non si ritiene che tali rifiuti, che già si presentano come dei miscugli, siano compatibili con le altre tipologie individuate nei diversi gruppi proposti: le miscele che si otterrebbero non sembrano inoltre garantire un miglioramento delle successive operazioni di recupero e/o smaltimento, né tanto meno la corretta rintracciabilità dei rifiuti. Pertanto, sulla base delle informazioni oggi disponibili, si propone di stralciare questi codici da tutte le miscele individuate dalla Ditta.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

2. In molte miscele sono stati inseriti alcuni CER “generici” (160122, 191212, 191211\*). Si ritiene che quando la miscela è riferita ad uno specifico materiale (es. legno, vetro o metalli) gli stessi CER debbano essere limitati a partite di rifiuti affini, costituiti dallo stesso materiale “oggetto” della miscela.
3. In alcune miscele composite (n. 3, 3bis, 4, 4bis, 9, 10) sono stati inseriti alcuni CER riconducibili ai rifiuti di imballaggio. Si intendono autorizzabili tali miscele solo quando tali rifiuti non possono essere avviati alla specifica filiera del recupero di materia.
4. Miscela 2 e 2bis relative a “gomma e plastica”. Si osserva che tale tipologia di raggruppamento non consentirebbe, in caso di recupero di materia, la corretta gestione di tali rifiuti che dovrebbe essere effettuata separando la gomma dalla plastica. Si ritiene pertanto di raccomandare alla Ditta una verifica di tale aspetto. Se poi la finalità di tali miscele è il loro avvio a recupero energetico, dovrebbero essere chiarite le differenze tra dette miscele e le specifiche miscele n. 5 e 5bis. Ciò detto si ritiene comunque di eliminare da tali miscele i CER 170411 e 170410\* perché riconducibili a rifiuti costituiti prevalentemente da metallo.
5. Miscela 3 e 3bis relative ai “rifiuti metallici”. Si ritiene di eliminare dalle miscele i CER relativi ai fanghi (perché fisicamente non compatibili con le altre tipologie di rifiuti) e quelli relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (perché in questo caso le miscele non consentirebbero il corretto avvio a recupero di tali rifiuti).
6. Miscela 4 e 4bis relative a “pitture ed inchiostri”. Si richiama la Ditta al rispetto di quanto già previsto dall’AIA vigente relativamente al divieto di effettuare in impianto operazioni di deconfezionamento di fusti contenenti SOV o travasi di rifiuti contenenti solventi in genere. Si rammenta infatti che l’unico sistema di convogliamento delle emissioni in atmosfera è relativo ai soli sfiati delle cisterne per rifiuti liquidi. Ciò premesso si ritiene necessario che la Ditta, vista la limitazione in essere, descriva le finalità di tali raggruppamenti e chiarisca in che termini gli stessi possano migliorare il successivo avvio a recupero/smaltimento.
7. Miscela 5 e 5bis relative ai rifiuti ad elevato potere calorifico. Si ritiene di eliminare da tali miscele i CER 170411 e 170410\* perché trattasi di materiali essenzialmente metallici. I rifiuti da imballaggio possono essere ricompresi in tali miscele solo se avviati a recupero (energetico) e solo se è stata preliminarmente verificata l’impossibilità di avviarli a recupero di materia.
8. Le miscele 11 ed 11bis prevedono di unire tra loro diverse tipologie di rifiuto da imballaggi. Non si comprende la finalità di tale operazione che contrasterebbe con il corretto avvio alla filiera di recupero di materia di tali particolari tipologie di rifiuto. Si rammenta, a tal proposito, che – ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - solo per gli scarti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio è consentito lo smaltimento in discarica. Si ritiene pertanto di non autorizzare le miscele in questione.
9. Le miscele 13 e 13bis sono relative alle unioni di rifiuti di “apparecchiature” (non pericolose e pericolose). Si ritiene che, per il corretto avvio ai centri di raccolta e impianti di recupero finale di tali rifiuti, non possono essere miscelati CER riconducibili ai RAEE con CER riconducibili ad altre tipologie di rifiuto. Si rammenta a tal proposito che l’unione dei RAEE deve essere effettuata in conformità ai raggruppamenti previsti dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185, così come richiamati all’art. 4, co. 1, lett. oo) del D. Lgs. n. 49/2014. Si ritiene, pertanto, di limitare le miscele in questione ai soli CER riconducibili ai RAEE e loro componenti.

Alla luce di quanto sopra, le miscele che si propone al momento di autorizzare sono quelle riportate nell’elenco riportato nel **sub allegato A2**. Si ritiene in ogni caso necessario che la Ditta individui le tipologie impiantistiche cui possono essere destinate le miscele individuate. Eventuali aggiunte di CER a

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

pag. 27/36

tali miscele, o nuove miscele, dovranno essere autorizzate dalla Regione, sentiti nel merito gli Enti di controllo.

Sempre con riferimento alle operazioni di miscelazione *non in deroga* si evidenzia che gli elaborati progettuali presentati (vedi, ad esempio, Relazione tecnico – descrittiva – giugno 2015 pag. 28 e Piano di Gestione Operativa giugno 2015 pag. 31) si riferiscono, tra l'altro, alla “*miscelazione di rifiuti pericolosi con diverso CER, ma appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G, IV parte del D. Lgs. n. 152/06*”. Al riguardo si rammenta che, come noto, il citato allegato G è stato abrogato dall'art. 39, comma 6, del D. Lgs. n. 205/2010 e che per miscelazioni non in deroga – ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – devono intendersi solo ed esclusivamente quelle che prevedono la miscelazione di rifiuti non pericolosi aventi diverso codice CER tra loro e quelle che prevedono la miscelazione di rifiuti pericolosi anche con diverso codice CER ma medesima caratteristica di pericolosità. Ciò detto si ritiene opportuno che la Ditta provveda a rettificare quanto indicato negli elaborati progettuali depositati.

Per quanto riguarda la potenzialità di trattamento dell'impianto, tenuto conto di quanto dichiarato dalla Ditta in termini di potenzialità annue e tenuto altresì conto del numero giornaliero atteso di camion in ingresso in impianto alla base del SIA, si ritiene di individuare in 240 t (20 t x 12 camion) il quantitativo massimo giornaliero di trattamento.

Relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è pervenuto da parte di ARPAV specifico parere con nota n. 91652 del 21.09.2015. In tale parere ARPAV evidenzia che il documento allegato al progetto, revisionato nel corso del procedimento istruttorio, non risulta ancora adeguato alla DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii., nonostante le richieste formulate al Gestore per le vie brevi. ARPAV evidenzia pertanto la necessità che la Ditta provveda a presentare un nuovo ed aggiornato documento, fornendo allo scopo alcune prescrizioni ed indicazioni.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di confermare le richieste di ARPAV, individuando nel frattempo nel PMC vigente, riconosciuto dai provvedimenti di AIA in essere alla data del presente parere, il documento di riferimento per i controlli ed i monitoraggi ambientali da eseguirsi in impianto.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal rappresentante del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Verona, il Presidente della Provincia di Verona ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), parere favorevole al:

- rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta S.E.V. S.r.l. – Servizio Ecologico Veneto con sede legale in Via Zanibelli, 21 Povegliano Veronese (VR) relativamente all'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ubicato in Località Cà di David (VR) al foglio n. 372 particella n. 757 e 686 sub. 7 e 6, per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II della medesima disposizione di legge. La Ditta S.E.V. S.r.l. – Servizio Ecologico Veneto con sede legale Via Zanibelli, 21 Povegliano Veronese (VR), è il Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come meglio specificate nella prescrizione n. 3).
  - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in uscita dal camino (E1) a valle del sistema di sfiati dei



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

serbatoi per rifiuti liquidi.

nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

### PRESCRIZIONI A.I.A.:

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del provvedimento di AIA oggetto del presente parere, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.
2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento di AIA.  
Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.  
Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
3. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto:
  - a. operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva dei rifiuti (R13);
  - b. operazioni di accorpamento di rifiuti, ivi comprese le operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
  - c. operazioni di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006, ossia miscelazione di rifiuti pericolosi anche con diverso codice CER ma medesima caratteristica di pericolosità, nonché miscelazione di rifiuti non pericolosi con diverso codice CER, anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento (R12, D13).
4. Le operazioni di cui al precedente punto 3 lettera b. dovranno essere effettuate, tra l'altro, secondo le seguenti modalità:
  - a. ove, nel corso delle operazioni di sconfezionamento, derivino dei rifiuti, questi vanno gestiti come se prodotti dalla Ditta, e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero;
  - b. ove, nel corso delle operazioni di sconfezionamento, derivino imballaggi costituiti da: bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla Ditta e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli oggetti in questione.
5. I rifiuti conferibili in impianto sono quelli identificati, mediante codifica CER con relativa descrizione, in allegato (**sub allegato A1**) al presente parere del quale viene a formarne parte integrante.

Sui rifiuti contenenti amianto sono autorizzate esclusivamente le operazioni di deposito preliminare



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

(D15) ed eventuali operazioni di accorpamento (D14) di imballi di rifiuti provenienti da diversi produttori, al fine di formare un unico carico da inviare ad altri impianti autorizzati. In alcun caso potranno essere disimballati i colli già imballati dal produttore o dall'impresa che ha eseguito la rimozione, né potranno essere effettuate operazioni di trattamento o ricondizionamento.

Sui rifiuti rientranti nell'applicazione del D. Lgs. n. 49/2014 (RAEE) sono autorizzate esclusivamente le operazioni di messa in riserva R13 ed eventuali operazioni di accorpamento/miscelazione (non in deroga) R12. La miscelazione dovrà essere effettuata tenendo debitamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi secondo i raggruppamenti previsti dall'allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, così come richiamati dall'art. 4, co. 1, lett. oo) del D. Lgs. n. 49/2014.

I rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori, possono essere avviati in impianto esclusivamente alle operazioni di stoccaggio provvisorio (D15/R13) ed eventuali operazioni di accorpamento (R12/D14).

6. Le diverse aree funzionali dell'impianto, ivi comprese quelle di lavorazione e le aree di stoccaggio, sono quelle di seguito elencate ed individuate nelle tavole 2 e 6 - intitolate "*Planimetria Generale Lay – out*", Rev. 01 del 24.06.2015 e nella scheda C13 della modulistica AIA Rev. 01 del 24.06.2015:

- A1. Area deposito muletto;
- A2. Area deposito contenitori – NON RIFIUTI;
- A3. Area transito camion e operazioni di carico/scarico;
- A4. Area impianto tecnologico (destinato allo scarico/sgrigliatura);
- A5. Area deposito contenitori vuoti - NON RIFIUTI;
- A6. Area deposito bancali in legno e contenitori;
- A7. Area multifunzionale utilizzata per il ricevimento, classificazione, pesatura, operazioni di sconfezionamento e confezionamento di partite dei rifiuti;
- A8. Area laboratorio chimico, bagno ed antibagno;
- A9. Area di stoccaggio RAEE e/o ingombranti;
- A10. Area destinata a container (A10 a, b e c);
- A11. Area stoccaggio rifiuti liquidi all'interno dei sei serbatoi (S1, S2 ed S3 per rifiuti non pericolosi; S4, S5 ed S6 per rifiuti pericolosi);
- A12. Area deposito rifiuti solidi e liquidi in scaffalature (A12 a, b e c);
- A13. Area stoccaggio materiali contenenti amianto;
- A14. Area di carico e scarico rifiuti liquidi.
- A15. Aree destinate a container con copertura (rifiuti sfusi o imballati) – A15 a, b, c e d.

La Ditta è comunque tenuta a fornire – entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale - i dati della scheda C13 della modulistica AIA mancanti in termini di capacità di stoccaggio delle aree A9, A10 ed A12 ed ad individuare altresì le precise scaffalature dell'area A12 in cui si prevede di stoccare i RAEE, le batterie e gli accumulatori.

7. I quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a:

- 115 m<sup>3</sup> (pari a 115 t) per i rifiuti liquidi;



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

- o 240 t per i rifiuti solidi.  
per un totale di 355 t.
- 8. Relativamente alle operazioni di pre-trattamento rifiuti consentite in impianto sono autorizzate le seguenti potenzialità massime annue  
Accorpamento: 30.000 t/anno  
Miscelazione non in deroga: 10.000 t/anno
- 9. Fermo restando il rispetto dei succitati quantitativi annui, la potenzialità di trattamento giornaliera dell'impianto non potrà superare le 240 t/giorno.
- 10. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.
- 11. Nell'esercizio dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni generali:
  - a. L'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
  - b. I piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato;
  - c. L'area di lavorazione A7 potrà essere estesa alle adiacenti aree A9 ed A10, qualora in quest'ultime non siano stoccati rifiuti;
  - d. Al fine di evitare la formazione di odori molesti i contenitori dello sgrigliato prodotto nell'impianto tecnologico dell'area A4 dovranno essere posti nell'area di stoccaggio A12 ubicata all'interno del capannone al termine delle operazioni giornaliere di scarico/sgrigliatura dei rifiuti liquidi;

### Conferimento rifiuti

- 12. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto, che può essere costituita anche da certificazione analitica, ove necessario.

Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto dovrà essere effettuata almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario del rifiuto.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

### Stoccaggio rifiuti

13. Le aree di stoccaggio (ivi compresi i serbatoi e le scaffalature) devono essere chiaramente identificate e munite, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
14. Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
15. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
16. La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne.
17. Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo, e garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori di rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché di consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.
18. Ogni partita di rifiuto in ingresso dovrà essere registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.
19. Lo stoccaggio di eventuali rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014 (RAEE) deve essere effettuato in modo da garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
20. Non devono essere effettuate operazioni relative a deconfezionamento di fusti contenenti SOV o travasi di rifiuti contenenti solventi in genere.
21. I rifiuti non devono rimanere stoccati all'interno del centro per un periodo di tempo superiore mesi dodici.
22. Per i rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri, devono essere adottate idonee cautele per evitare la diffusione nell'ambiente circostante.
23. I rifiuti liquidi confezionati dovranno essere stoccati preferibilmente sui box del primo piano degli scaffali loro preposti – dotati di idonei e solidali bacini di contenimento – al fine di evitare l'accidentale spandimento sui rifiuti sottostanti; i medesimi rifiuti potranno essere posizionati nei box dei piani superiori solo qualora al primo piano non vi sia più possibilità di stoccaggio: in questo caso i rifiuti posizionati nei box dei piani superiori dovranno essere chimicamente compatibili con i rifiuti presenti nei corrispondenti box sottostanti.
24. I rifiuti di pile ed accumulatori devono essere stoccati in conformità alle modalità previste dal D. Lgs. n. 188/2008 ess.mm.ii.
25. Sul piazzale esterno dello stabilimento, nelle aree A2, A5 ed A6, potranno essere stoccati solo gli imballaggi/contenitori di rifiuti usati vuoti; tali contenitori, una volta lavati, devono essere

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

etichettati in modo che sia riconoscibile se sono stati utilizzati per rifiuti pericolosi o non pericolosi: l'eventuale riutilizzo dei medesimi contenitori deve altresì avvenire per la stessa tipologia (pericoloso o non pericoloso).

Miscelazione rifiuti

26. Le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006, devono avvenire con le seguenti modalità:
- a. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
  - b. Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
  - c. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
  - d. Dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato la miscela
  - e. Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
  - f. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da se che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
  - g. Non é ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
  - h. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
  - i. Le possibili miscele di rifiuti che possono essere effettuate in impianto sono quelle di cui all'elenco riportato nel **sub allegato A2** al presente parere. Eventuali aggiunte di CER a tali miscele, o nuove miscele, dovranno essere autorizzate dalla Regione, sentiti nel merito gli Enti di controllo. La Ditta è comunque tenuta ad individuare – entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale - le tipologie impiantistiche cui possono essere destinate le singole miscele autorizzate. In particolare, relativamente alle miscele nn. 2 e 2bis, ove sia individuata la destinazione finale del recupero energetico, dovranno essere chiarite le differenze tra dette miscele e le specifiche miscele n. 5 e 5bis "rifiuti ad elevato potere calorifico". Inoltre, tenuto conto del divieto di effettuare in impianto "operazioni di deconfezionamento di fusti contenenti SOV o travasi di rifiuti contenenti solventi in genere", la Ditta deve altresì descrivere le finalità delle miscele 4 e 4bis relative a "pitture ed inchiostri", nonché chiarire in che termini le stesse possano migliorare il successivo avvio a

**ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016**

recupero/smaltimento. In tale occasione dovranno essere formalmente rettificati gli errati riferimenti - riportati negli elaborati progettuali presentati – alla “*miscelazione di rifiuti pericolosi con diverso CER, ma appartenenti alla stessa categoria di cui all’allegato G, IV parte del D. Lgs. n. 152/06*” (l’allegato G è stato infatti abrogato dal D. Lgs. n. 205/2010).

- j. Il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione non in deroga, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell’Allegato A, alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, ad eccezione degli oli (per i quali - nelle more dell’ emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati come previsto dall’art.216-bis, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – potrà essere attribuito il codice prevalente).

Emissioni in atmosfera

27. Il punto di emissione in atmosfera è il camino indicato con la sigla E1, come riportato nella tavola 5 intitolata “Planimetria rete impianto aspirazione - Rev. 01” datata 24.06.2015.

28. Le emissioni in atmosfera in uscita dal succitato camino devono rispettare i seguenti limiti:

COV	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
Classe I	< 5
Classe II	< 20
Classe III	<104
Classe IV	<104
Classe V	<104
Classe VI	<104
TOT COV	104

29. Le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

- a. Le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell’impianto nelle condizioni più gravose.
- b. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell’Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- c. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

30. Il sistema di captazione ed abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a. Le operazioni di manutenzione parziale e/o totale dell’impianto di abbattimento deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza dello stesso;
- b. L’esercizio dell’impianto di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall’autorizzazione.

31. I carboni attivi installati a valle degli sfiati dei serbatoi verticali da 10 m<sup>3</sup> dovranno essere sostituiti con frequenza almeno trimestrale, tenendone opportuna registrazione, e con frequenza maggiore nel caso in cui i carboni abbiano esaurito la propria capacità di abbattimento.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

### Monitoraggi e Controlli ambientali

32. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) riconosciuto con decreto regionale n. 114 del 31 dicembre 2010, come integrato da:
- Appendice trasmessa dal Gestore con nota del 24 marzo 2011;
  - Modifiche della tabella 1.1.1, riconosciute con il decreto regionale n. 62 del 01.09.2011;
  - “Istruzione operativa gestione omologhe” trasmessa dal Gestore con nota del 1 luglio 2013 e relative precisazioni di cui alla nota regionale n. 341109 del 09 agosto 2013.
33. Il succitato PMC dovrà essere integrato entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di AIA, prevedendo il recepimento delle indicazioni contenute nella nota ARPAV n. 91652 del 21.09.2015, che si allega al presente parere (**sub allegato A3**); in particolare il PMC dovrà essere adeguato allo schema previsto dalla DGRV n. 242/2010. Sono inoltre direttamente applicabili dalla data di notifica del provvedimento di AIA le seguenti prescrizioni:
- Le analisi di conformità sui rifiuti in ingresso con codice CER a specchio devono essere eseguite con frequenza annuale se il rifiuto è regolarmente conferito, altrimenti per singolo conferimento. I parametri sono quelli definiti da normativa.
  - Il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente in particolare per la ricerca delle fibre libere di amianto in prossimità della zona di stoccaggio del materiale dovrà essere eseguito con frequenza semestrale;
  - Rumore: dopo la realizzazione delle modifiche, la frequenza di monitoraggio è da intendersi triennale, salvo modifiche significative che richiedono una valutazione previsionale secondo normativa di riferimento.
34. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Verona (VR) (DPCM 14 novembre 1997);
35. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

### Obblighi di comunicazione e ripristino ambientale

36. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compreso l'aggiornamento richiesto al precedente punto 33, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
37. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
38. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV ed al Comune di Verona di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

39. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

### Disposizioni finali

40. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà adottare il piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000 allegato al progetto.
41. Il Gestore è tenuto ad assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014 e della circolare ministeriale n. 12422 del 17.06.2015; in particolare, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione di detta relazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale e l'eventuale relazione di riferimento dovrà essere invece presentata entro un anno dalla data di rilascio dello stesso.
42. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona, entro 45 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di AIA oggetto del presente parere, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014.
43. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
44. A partire dalla data di notifica del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale, devono intendersi revocati il Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 87 del 28 dicembre 2009 ed i successivi decreti di modifica (n. 114 del 31.12.2010, n. 62 del 01.09.2011 e n. 69 del 10.11.2011).

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Valutazione Impatto Ambientale  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*



## ALLEGATO A alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016

Vanno visti n. 32 elaborati, di cui al seguente elenco:

### *PROGETTO DEFINITIVO*

Relazione Tecnico Descrittiva - REV 01  
TAV 01 – Inquadramento urbanistico - Mappa catastale - Dati stereometrici - REV 01  
TAV 02 – Planimetria generale lay-out impianto - REV 01  
TAV 03 – Planimetria layout viabilità e flussi di percorso - REV 01  
TAV 04 – Planimetria reti raccolta e smaltimento acque reflue - REV 01  
TAV 05 – Planimetria rete impianto aspirazione - REV 01  
TAV 06 – Planimetria generale lay-out impianto – Planimetria operazioni di stoccaggio D15 aree di conferimento codici  
Piano di Gestione Operativa (PGO) - REV 01  
Piano di Sicurezza - REV 01  
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - REV 01  
Documentazione Fotografica  
Pratica VV.F. – Istanza  
Pratica VV.F. – Relazione Tecnica  
Pratica VV.F. – Elaborato Grafico  
Valutazione previsionale impatto acustico  
Documentazione integrativa – febbraio 2015

### *STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE*

Quadro di Riferimento Programmatico - REV 01  
Quadro di Riferimento Progettuale - REV 01  
Quadro di Riferimento Ambientale: Caratterizzazione  
Quadro di Riferimento Ambientale: Impatti - REV 01  
Sintesi Non Tecnica - REV 01  
Dichiarazione di non Necessità della Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre  
Dichiarazioni

### *AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*

Domanda  
Scheda A - REV 01  
Scheda B - REV 01  
Scheda B – Allegato B20  
Scheda B - Allegato B21  
Scheda B - Allegato B22  
Scheda C - REV 01  
Scheda D - REV 01  
Scheda E - REV 01